

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi = Domande d'urgenza. = Il relatore Villa-Pernice, a istanza del presidente, riferisce sulle modificazioni di data introdotte dal Senato alla convenzione per la cessione di valli al municipio di Comacchio — Sono approvate. = votazione e approvazione di questo disegno di legge e di quello ieri discusso sulla convalidazione di decreti di maggiori spese dal 1860 al 1867. = Seguito della discussione dello schema di legge sul riparto e la riscossione delle imposte dirette — Proposta del ministro per le finanze per la discussione del progetto per divisione, cioè degli articoli che non si riferiscono a quelli sugli uffizi finanziari provinciali — Osservazioni e proposte dei deputati Sella, Sanguinetti, Salaris e Michellini, e del presidente — Discussione dell'articolo 3, che rende i comuni garanti della riscossione — Opposizioni ed emendamenti dei deputati Sanguinetti, Nisco e Cancellieri — Osservazioni del deputato Sartoretti — Parole del relatore Villa-Pernice in difesa dell'articolo — Considerazioni e opposizioni del deputato Minghetti.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,243. La congregazione di carità del comune di Mileto, circondario di Monteleone, di Vignale, circondario di Casale, e di Pinerolo, provincia di Torino, domandano che le opere pie vengano dichiarate esenti dal pagamento delle tasse di successione e di ricchezza mobile.

12,244. Vari funzionari dell'ordine giudiziario, dimoranti in Napoli, sottopongono alla Camera alcuni riflessi per dimostrare come i maggiori assegni siano alla magistratura stati accordati a titolo di compenso del maggiore stipendio che godeva prima del novello organico, ed invocano provvedimenti che riparino ai molti pregiudizi patiti.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Arrivabene domanda un congedo di quindici giorni per malferma salute.

Per urgenti affari domestici il deputato Crotti chiede un congedo di giorni quindici; il deputato Costamezzana di una settimana.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il deputato De Cardenas ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

DE CARDENAS. Vorrei raccomandare alla Camera di dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 12,209 della direzione della società di mutuo soccorso

per gl'insegnanti, unita a diverse altre petizioni sullo stesso soggetto, pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

Pregherei la Camera a volerla dichiarare d'urgenza stante il triste stato in cui si trovano gl'insegnanti dell'ordine inferiore, come viene rappresentato in queste diverse petizioni rivolte alla Camera dagli insegnanti di Vignale, di Valenza e di diversi altri paesi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Cardenas chiede che sia anche dichiarata d'urgenza la petizione avente il numero 12,218 ?

DE CARDENAS. 12,209. Quella di cui parla il signor presidente, avente il numero 12,218, è unita a quella avente il numero 12,209, e poi vi sono altre petizioni simili venute da società d'istruzione e d'educazione mutua.

PRESIDENTE. Il deputato De Cardenas chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione che porta il numero 12,209.

Io debbo avvertire che la Camera ha già preso deliberazione riguardo a petizioni di simil natura, stabilendo che fossero trasmesse alla Commissione del bilancio, e particolarmente alla Sotto-Commissione incaricata dell'esame del bilancio dell'istruzione pubblica.

Ciò posto, se il deputato De Cardenas non ha difficoltà che lo stesso si faccia per la petizione di cui ora si tratta, si invierebbe anche questa, come le altre che son rivolte allo stesso scopo, alla Commissione del bilancio. Per tal guisa vi sarebbe una Giunta sola che esaminerebbe le petizioni che hanno lo stesso intento.

DE CARDENAS. Domanderei che vi fosse unita quella degli insegnanti di Valenza.

PRESIDENTE. È già stata mandata.

Dunque si riterrà che queste petizioni saranno inviate alla Commissione del bilancio.

La parola spetta all'onorevole Berteà.

BERTEA. Chiamo l'attenzione della Camera sulla petizione 12,243, presentata dalla congregazione di carità della città di Pinerolo e dal comune di Vignale, i quali, seguendo in ciò la traccia di altre petizioni, chiedono che quegli istituti pii siano esonerati dalla tassa di successione e di ricchezza mobile.

La questione è abbastanza grave e merita tutta la simpatia della Camera; e poichè la nuova legge del registro e bollo, stante le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, dovrà ritornare alla Camera, chiedo che l'indicata petizione sia mandata alla Commissione che dovrà riprendere in esame la predetta legge, se la Camera le confermerà il mandato, od a quell'altra Commissione che venga nuovamente nominata.

Ed in questo voto spero di trovar consenziente l'onorevole nostro presidente, al di cui collegio elettorale appartiene il comune di Vignale, che si trova associato colla città di Pinerolo alla petizione, della quale si tratta.

PRESIDENTE. Come sa l'onorevole Berteà, vi fu una deliberazione della Camera anche riguardo all'oggetto della petizione di cui egli ha fatto menzione. Ve ne sono state altre le quali avevano lo stesso scopo, e vennero dichiarate d'urgenza ad istanza di alcuni deputati.

Egli chiede che le due petizioni, alle quali ha accennato, siano inviate alla Commissione la quale sarà incaricata di riferire nuovamente sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento nella legge del registro e bollo.

Ma a tale proposito debbo avvertire che innanzi tutto la Camera ignora ancora che il Senato abbia fatto mutazioni in quel disegno di legge; inoltre non esistendovi più Commissione per quest'oggetto, non le si potrebbe più inviare alcuna petizione.

Quindi lo pregherei a volersi limitare per ora a chiedere l'urgenza di queste petizioni, salvo poi a fare, ove occorra, un'altra istanza quando si avveri il caso da lui supposto, cioè quando lo schema di legge sul registro e bollo ritorni alla Camera, ed essa deliberi d'inviarlo alla stessa Commissione che altra volta lo prese ad esame.

BERTEA. Non ho difficoltà d'accettare che intanto la petizione della quale ho parlato sia dichiarata d'urgenza; ma non posso a meno di fare osservare che, risultando dai rendiconti che il Senato introdusse modificazioni al disegno di legge sul registro e bollo, questo deve necessariamente ritornare alla Camera, e quindi credo che nella mia proposta nulla vi sia che si scosti dalle consuetudini parlamentari.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Berteà, ma io credo

che colla sua proposta ella appunto si scosti dalle consuetudini parlamentari. Prima di tutto non abbiamo ancora i rendiconti ufficiali i quali attestino che il Senato abbia votato la legge sul registro e bollo con modificazioni. In secondo luogo osserverò che la Camera non può deliberare che sulle comunicazioni, le quali le son fatte ufficialmente, e le pervengono direttamente dal Ministero. Ora, il Ministero non ha ancora fatto in proposito veruna comunicazione alla Camera.

È d'uopo adunque, come io già avvertiva, che ella si limiti a chiedere l'urgenza di queste petizioni, che credo non sarà rifiutata, essendosi concessa per altre di simil natura.

Quanto poi alla deliberazione d'inviarle alla Commissione che prenderà ad esame la legge sul registro e bollo, ella potrà provocarla quando si verificherà il caso da lei supposto.

Intanto, se non si fa altra osservazione, s'intende dichiarata d'urgenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Villano.

VILLANO. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sulla petizione segnata col numero 12,244. Questa petizione, che ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza, è sottoscritta dai membri più insigni della magistratura napoletana, che domandano la continuazione dei maggiori assegni, per i quali il fondo stanziato in bilancio fu esaurito fin dall'ultimo del passato mese.

Io quindi, mentre prego che questa petizione sia dichiarata d'urgenza, e sia trasmessa non alla solita Commissione delle petizioni, ma a quella che già si occupa del disegno di legge per i maggiori assegni presentati dal ministro delle finanze, prego che questa urgenza la si dichiari, se fosse possibile il dirlo, con urgenza anche maggiore, imperocchè, come ho detto, il fondo pel pagamento di questi assegni è già esaurito.

Per conseguenza io vorrei anche interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se abbia provveduto all'uopo, imperocchè io spero che questi maggiori assegni a favore di questi magistrati non saranno tolti, quando si prendano in considerazione i gravi argomenti che risultano da questa petizione, dalla quale appare che non si tratta già di maggiori assegni, come impropriamente furono definiti, ma di stipendio a cui non si potrebbe togliere nulla senza mancare intieramente alla giustizia.

PRESIDENTE. Ella vorrebbe che la petizione 12,244 fosse inviata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per la cessazione dei maggiori assegni? È questa la sua domanda?

Le chiedo questo perchè la sua voce mi arrivò confusa.

VILLANO. Mi spiace di non essere stato maggiormente favorito dalla natura così in questa come in altre cose; ma per farmi intendere meglio pregherò la Camera di adottare qualche provvedimento anche un

po' più spiccio di quello dell'urgenza, imperocchè sento in questo momento che la proposta di legge per la cessazione dei maggiori assegni non è stata peranco presentata agli uffici. Intanto il fondo per i maggiori assegni è già esaurito...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Villano: adesso ella passa da un argomento ad un altro. Ora si tratta di deliberare sulla domanda d'urgenza, e non altro.

Del resto ella sa che è ammessa la massima che, quando una petizione si riferisce ad un disegno di legge, il quale è in corso di studio, si trasmetta alla Commissione che lo esamina. Ora, essendovi un progetto sui maggiori assegni, il quale, è vero, non fu mandato agli uffici, perchè la Camera ha deciso di affidarlo alla Commissione del bilancio, sarà a questa trasmessa la petizione di cui ora si tratta.

VILLANO. Si mandi pure alla Commissione del bilancio; per me è lo stesso.

Poichè ho la parola su quest'argomento, mi riservo d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè, in pendenza di tale discussione, voglia dichiarare se abbia provveduto al modo...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Villano: ella, in occasione che domanda l'urgenza di una petizione, non può annunziare un'interpellanza.

Se vuol ciò fare, la enunzi per iscritto, e la invii al banco della Presidenza ed io ne darò comunicazione; ma non debbe confondere due cose che sono del tutto distinte.

VILLANO. Perdoni la mia poca esperienza negli usi parlamentari; e farò come il signor presidente ha indicato.

VOTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Si sovrerà la Camera che ieri l'altro l'onorevole ministro per le finanze ha ripresentato alla Camera il disegno di legge relativo alla convenzione tra le finanze e il municipio di Comacchio pel ritorno al comune della proprietà di quelle valli. (*V. Stampato, n° 76-B*)

Il ministro delle finanze ripresentandolo, annunziava che il Senato del regno aveva approvato quel progetto, introducendovi una lievissima mutazione quanto al tempo; imperocchè, invece di dar principio a questa convenzione al 1° agosto 1867, essa avrebbe cominciamento nello stesso mese del 1868: questa data verrebbe in conseguenza variata in questo senso in due o tre articoli della convenzione. Domandò in pari tempo che questo schema di legge fosse inviato alla stessa Commissione che già per l'addietro l'ha esaminato, affinchè ne riferisse sollecitamente per quanto fosse possibile.

La Camera accolse questa domanda.

La Commissione ha adempito il mandato affidatole. Come ho detto, non si tratta che di tenue modifica-

zione; quindi, benchè la relazione non sia ancora scritta, pregherei il relatore di quella Giunta a riferire a voce su quello schema di legge. Così, ove la Camera stimi di deliberare immediatamente sul medesimo, si potrà votare a scrutinio segreto contemporaneamente a quello per maggiori spese. In tal modo si guadagnerebbe tempo e si risparmierebbe ai signori deputati l'incomodo di una doppia votazione.

VILLA PERNICE, relatore. Nell'adunanza della Camera del 18 maggio ultimo scorso veniva votato il progetto di legge che approvava la convenzione tra le finanze dello Stato e il municipio di Comacchio pel ritorno al comune della proprietà di quelle valli.

Il Senato nella seduta del 22 giugno ha approvato quel progetto di legge, introducendovi una semplicissima modificazione riguardo al tempo.

L'epoca per l'esecuzione di quella convenzione era fissata per l'agosto del 1867. Ora, essendo le pratiche dei due rami del Parlamento per l'approvazione di questa convenzione state protratte, ne è venuto per conseguenza che il Senato ha creduto di dover fissare per epoca dell'esecuzione della convenzione l'anno successivo, cioè l'agosto del 1868. In tutte le parti della convenzione dove si cita l'anno 1867, viene sostituito l'anno 1868. Quindi all'articolo 2, si dice 31 luglio 1868, invece di 31 luglio 1867, e così agli articoli 3 ed 8.

Riunitasi questa mattina la Commissione, ha creduto di approvare unanimemente questa proroga di termine, in quanto che, al punto in cui siamo, sarebbe impossibile una liquidazione esatta, precisa tra il Governo ed il comune quando si mantenesse una data così anticipata. Quindi la Commissione propone l'approvazione della modificazione che ha introdotta il Senato in questa legge.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, in questo disegno di legge il Senato non introdusse modificazione alcuna sostanziale. La legge rimane qual è; vi è solamente un mutamento di data alla convenzione, come è stato accennato.

La cosa mi pare così semplice e chiara che la Camera possa immediatamente emettere la sua deliberazione in proposito. (*Segni di assenso*)

Metto quindi ai voti questa modificazione di data, per cui in tutte le parti della convenzione dove si cita l'anno 1867, dovrà esservi surrogato l'anno 1868.

Chi approva questa mutazione, voglia alzarsi.

(*La modificazione è approvata.*)

Si passerà ora alla votazione per isquittinio segreto:

1° Sul progetto di legge per la convalidazione di decreti di maggiori spese fatte dal 1860 al 1867;

2° Sul disegno di legge per l'approvazione della convenzione tra le finanze dello Stato ed il municipio di Comacchio pel ritorno al comune della proprietà di quelle valli.

Si procede all'appello nominale.

(Segue la votazione per la durata di un'ora e mezzo.)

Risultamento della votazione del disegno di legge intitolato :

Convenzione col municipio di Comacchio per la cessione di quelle valli.

Presenti	212
Votanti	211
Maggioranza	106
Voti favorevoli	190
Voti contrari	21
Astenutosi	1

(La Camera approva.)

Convalidazione dei decreti relativi a spese maggiori sui bilanci dal 1860 al 1867.

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	154
Voti contrari	60

(La Camera approva.)

(Il processo verbale della tornata di ieri è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIPARTO E PER LA ESAZIONE DELLE CONTRIBUTIONI DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge sul riparto e sulla esazione delle imposte dirette.

Ieri venne esaurita la discussione generale, avendo parlato tutti gli oratori iscritti. Fu sollevata la questione sospensiva, la quale è stata rinviata ad oggi.

Se nessuno domanda la parola sulla questione sospensiva, dovrei metterla ai voti.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Signori, quando ieri fu sollevata la questione di sapere se si dovesse dilazionare la discussione della legge sopra il riparto e l'esazione delle imposte dirette, io mi stetti in silenzio per udire le diverse opinioni che da varie parti si manifestavano, ma non posso tacere alla Camera come l'animo mio fosse in questa grandemente combattuto: perchè, se da una parte io vedeva l'utilità d'intraprendere questa discussione più profondamente quando fossero distribuite alla Camera le relazioni sulle altre leggi, che con questa più o meno si connettono, dall'altra parte mi spaventava vedendo che, mentre la Camera ha dinanzi a sè così importanti e voluminosi lavori, si

perdessero delle giornate, si ritardasse, si dilazionasse questo lavoro. Io mi applaudo di avere taciuto ieri, e di avere aspettato che la discussione su questo grave argomento si riprendesse oggi per esprimere la mia opinione. Io non posso non sentire profondamente come, mentre ripetutamente noi abbiamo annunziato al paese intero che volevamo in questa Sessione, insieme alle leggi d'imposta, promulgare anche delle leggi di riforma, io, dico, non posso non sentire profondamente il timore che queste leggi non venissero ad essere sancite.

Io credo dovere di tutti quanti qui siamo che si faccia ogni sforzo, che si faccia ogni sacrificio per spingerci avanti nello studio e nella discussione di queste leggi.

Ora dunque non potendomi dissimulare la gravità dell'obbiezione che ieri si faceva, a me è venuto un pensiero che io credo mio dovere esporre subito alla Camera affinchè essa ne faccia quel conto che meglio le pare.

Questa legge sopra l'esazione delle imposte si divide in certo modo in due parti. La prima parte che è relativa alla formazione dei ruoli, ha evidentemente una stretta connessione colle altre due leggi che si aspettano, cioè quella sopra gli uffizi finanziari e quella sopra l'amministrazione centrale e provinciale; ma vi ha una seconda parte, la quale si riferisce esclusivamente al modo di riscossione, all'ordinamento dei congegni che devono servire all'esazione, alla nomina degli esattori, ai diritti di questi esattori all'esecuzione sui mobili e sugli immobili, e via discorrendo. Tutta codesta parte è assolutamente indipendente dalle altre leggi; essa potrà rimanere tale quale, qualunque sieno le disposizioni che la Camera voglia prendere, e le sue deliberazioni sopra le proposte che le saranno sottoposte dalla Commissione, riguardo a certi punti principali delle altre leggi.

Ora, a me pare che nulla osterebbe a che si sospendesse la discussione di quei titoli e di quegli articoli di questa legge, i quali colle altre leggi vanno effettivamente connessi, e s'intraprendesse intanto la discussione di quei titoli e di quegli articoli che possono stare da sè e che staranno ugualmente bene in qualunque sistema che si adotti per la formazione dei ruoli e per l'ordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale. L'onorevole Sanguinetti accennava questa idea ieri sul finire della seduta, e la sua avvertenza non fu forse abbastanza apprezzata. Io credo che, riflettendoci bene, questo sia il miglior partito che noi abbiamo da prendere da una parte per non perdere tempo, e dall'altra per mostrare al paese che vogliamo assolutamente soddisfare agli impegni che abbiamo verso di lui, e nello stesso tempo senza compromettere le gravi questioni che pur dovranno essere risolte nelle altre leggi.

Io mi limito adunque a fare la proposta che si so-

spendano i primi tre titoli di questa legge, e che s'incominci la discussione dal titolo IV, salvo poi a vedere quello che sarà da fare quando verranno presentate e distribuite le relazioni sopra gli altri disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella insiste nella sua proposta sospensiva?

SELLA. Quanto a me, se la Camera crede che si debba cominciare la discussione di questo disegno di legge dal titolo IV, non vi oppongo alcuna difficoltà, perchè la proposta sospensiva da me fatta rispetto al medesimo lo riguardava essenzialmente in complesso. Io era mosso a far quella proposta dalla considerazione che, siccome esso si fondava sopra il concetto dell'istituzione di uffici finanziari, la cui creazione è devoluta ad un'altra legge, non si sarebbe potuto votare sopra questa materia senza avere risolte in qualche parte le questioni connesse colle altre leggi; ma, dal momento che il signor ministro propone di limitare per ora, finchè non sieno presentate le relazioni su quegli altri disegni di legge, la discussione a quei titoli che riguardano l'esazione, e che sono indipendenti dall'istituzione di questi uffici finanziari sia provinciali che non provinciali, dal canto mio non ho che a dichiarare che cessa ogni ragione di essere alla mia proposta sospensiva.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione dichiara di accettare la proposta del Ministero. La Commissione si era ben accorta del nesso che vi era tra i primi titoli di questo disegno di legge e la legge sull'ordinamento amministrativo, provinciale e centrale. Egli è per questo che essa non può che accettare la proposta, in quanto che la crede utile anche nell'interesse stesso delle due leggi. Il titolo IV ed i successivi, come ben ha espresso il signor ministro, possono essere discussi a parte dalla Camera, in quanto che ivi gli uffici provinciali e gli uffici governativi non entrano nella essenza delle disposizioni.

Quindi la Commissione dichiara di accettare la proposta del Ministero, ed è agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno riproduce la proposta sospensiva, io metto ai voti il temperamento proposto dal signor ministro delle finanze, cioè che si sospendano soltanto gli articoli i quali si collegano e si riferiscono agli uffici finanziari che formano oggetto di un'altra legge, e di discutere intanto gli articoli...

COMIN. Domando la parola.

PRESIDENTE... che succedono, e perciò, incominciando dal titolo IV del progetto della Commissione.

COMIN. Giacchè mi pare che quasi tutti concordiamo in una transazione, vorrei pregare l'onorevole presidente a voler interpellare i relatori delle altre due leggi che sono, direi, concatenate col presente disegno di legge, per sapere quando presuntivamente essi potranno venire in discussione dinanzi alla Camera.

PRESIDENTE. Vi sono due disegni di legge che si collegano strettamente con questo, cioè quello sulla

riforma dell'amministrazione centrale e sugli uffici finanziari, e quello della contabilità.

Riguardo a quest'ultimo mi consta che, quando ne fu presentata la relazione, questa era già in parte in corso di composizione, e perciò ritengo che la Segreteria sarà in grado di distribuirla tra pochi giorni.

In quanto poi all'altro, la relazione non è ancora stata presentata. Mi risulta per altro che il relatore se ne occupa indefessamente, e che il lavoro è molto inoltrato; so di più che questa mattina stessa egli ha presentato alla Segreteria gli articoli formulati, che sono già composti; sicchè parmi inutile di chiedere spiegazioni su ciò agli onorevoli relatori.

Ove la Camera decida di discutere il disegno di legge sul riparto e sull'esazione delle imposte dirette, a partire dal titolo IV, ritengo che non sia più il caso di proporre che ne venga sospesa la discussione per passare a quella di un altro schema di legge, essendo probabile che questo abbia ad intrattenere la Camera per qualche giorno.

Spero che l'onorevole Comin sia soddisfatto di queste spiegazioni, e perciò, non movendosi opposizione alla proposta fatta dall'onorevole ministro delle finanze, credo che non sia nemmeno il caso d'interpellare la Camera in proposito.

Aprirò dunque senz'altro la discussione col dare lettura dell'articolo 21 che sarebbe il primo del titolo IV, *Degli esattori comunali e consorziali*.

Il detto articolo è del seguente tenore:

« L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni, si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

« L'esattore consorziale tiene la gestione distintamente per ciascun comune. »

La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io vorrei pregare l'onorevole presidente a dirmi se, parlando su quest'articolo 21, si può entrare nella discussione generale, che comprenderebbe tutto questo titolo, poichè veramente io aveva la parola sulla discussione generale, ed ho pregato il presidente a riservarmela nella discussione generale che, a mio credere, non venne chiusa, o almeno, se è chiusa la discussione generale per necessità sopra i primi titoli che si lasciano in disparte, non può tenersi come chiusa sopra la massima fondamentale di questo titolo IV.

Ad ogni modo io domando se, parlando su questo articolo 21 mi sia permesso di parlare sulle massime generali che lo informano.

SELLA. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SELLA. La mia questione d'ordine è semplicissima. Credo che, prima di discutere l'articolo 21, il quale, come tutto il titolo, stabilisce il modo con cui si formano gli esattori comunali o consorziali, occorrerebbe

discutere e votare l'articolo 3, il quale delibera che debbano esserci esattori.

Il secondo comma dell'articolo 3 dice:

« Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dai comuni o consorzi di comuni per mezzo dei loro agenti, detti *esattori*, nei modi e termini fissati dalla presente legge. »

Mi pare evidente che non si può passare a discutere sul modo di creare gli esattori, se non si stabilisce che in ogni comune o gruppo di comuni vi debbano essere degli esattori.

SALARIS. Io mi opporrò a questa mozione d'ordine dell'onorevole Sella, e mi sarei opposto ancora alla transazione proposta dal signor ministro.

Voci. È stata accettata.

SALARIS. Va bene; la transazione l'ammetto, ma non intendo che la discussione si principii dall'articolo 3. Sarà quistione di coordinare questa legge, ove ciò sia necessario, con le altre leggi. Cominciare la discussione dall'articolo 21 in verità è una cosa che non l'intendo, e mi pare alquanto strana...

Voci. È deciso.

SALARIS. Perdonino, non è deciso... ma restringo la mia opposizione alla proposta dell'onorevole Sella.

Nel titolo IV, all'articolo 21 e seguenti, si parla del modo con cui gli esattori verranno ad essere retribuiti; si parla ancora degli enti che avranno a nominare questi esattori. Altre questioni sono contemplate, che potremmo dire piuttosto regolamentari che legislative, le quali presenteranno poche difficoltà. Invece nell'articolo 3, che si vorrebbe discutere ora dall'onorevole Sella, sta collocata tale disposizione, che certamente solleva la più grave questione che sia contenuta in questa legge, e che per ciò, a senso mio, dovrebbe essere sospesa. Qui si tratta di risolvere se i comuni dovranno essere garanti verso lo Stato di tutte le imposte dirette tali quali risulteranno dai ruoli, oppure se da siffatta garanzia non debbano essere esonerati i comuni. Questa è una questione di massima, è la questione più importante che sia in questa legge.

Io credo che la si potrebbe riservare, senza punto collegarla con questioni secondarie e di pochissima importanza, nelle quali la discussione potrà procedere speditissima.

NISCO. Domando la parola.

SALARIS. Io credo perciò che la proposta dell'onorevole Sella non debba accogliersi, e l'articolo 3 sia discusso in altro momento, quando si discuteranno le altre questioni che furono già riservate per il temperamento proposto dal signor ministro.

PRESIDENTE. Osservo innanzi tutto all'onorevole Salaris che la questione se si debbano o no discutere prima questi articoli è già stata decisa dalla Camera.

SALARIS. Lo so; nè mi sono trattenuto su questa questione, perchè appunto mi sono accorto che la Camera l'aveva già decisa.

PRESIDENTE. Resta ora a vedere se la discussione debba incominciare dal primo articolo del titolo quarto cioè dall'articolo 21 del progetto, oppure se, come propone l'onorevole Sella, non si debba, prima d'entrare nella discussione del titolo quarto, discutere e votare l'articolo 3 della legge. Questo è lo stato della questione.

Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io mi permetto solamente di far notare, contro le osservazioni dell'onorevole Salaris, che io non ho inteso mai di proporre che la Camera sospendesse di deliberare sopra le gravi ed importanti questioni che possano trovarsi incluse in questa legge, sia nella parte che vien dopo, come in quest'articolo 3 che propone di discutere l'onorevole Sella.

Io ho inteso solamente di proporre che fosse sospesa la parte di questa legge che si trova connessa ed in certo modo subordinata ad altre leggi; ma la disposizione dell'articolo 3 non è in questo caso. È una disposizione gravissima, degna della più profonda discussione; ma può stare benissimo da sè. Quindi io non veggo ragione alcuna perchè non si cominci da cotesto articolo.

Volli dare soltanto queste spiegazioni per dichiarare che aderisco alla proposta dell'onorevole Sella.

SELLA. Io pregherei la Camera e l'onorevole Salaris di considerare bene ciò che si contiene nell'articolo 3 e ciò che forma il soggetto del titolo quarto del progetto di legge che abbiamo dinanzi. L'articolo 3 nell'alinea dice: « Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dai comuni o consorzi di comuni per mezzo dei loro agenti, detti *esattori*, nei modi e termini fissati dalla presente legge; » ed il titolo quarto stabilisce precisamente il modo d'instituire questi esattori comunali o consorziali. Ora, è ovvio che prima di decidere sul modo di creare questi esattori, bisogna decidere se gli esattori ci abbiano ad essere.

Inoltre, il titolo quarto dà molta ingerenza alle Giunte comunali ed anche ai Consigli, come la Camera può vedere soltanto percorrendo le sue disposizioni. Evidentemente tutto questo titolo è redatto nell'ipotesi che sia adottato il concetto regolatore dell'articolo 3, il quale comprende, direi, in principio tutta l'economia dell'istituzione degli esattori. Infatti, in quest'articolo si prescrive che vi hanno da essere esattori per comuni o consorzi di comuni; si prescrive inoltre che i comuni debbono essere garanti verso lo Stato della riscossione delle imposte erariali in guisa che, senza quest'articolo 3, credo che non si possa convenientemente discutere il titolo quarto, il quale è redatto nell'ipotesi dell'adozione di quest'articolo.

È cosa evidente che col deliberare su quest'articolo 3, si risolve anche la questione che sollevava l'onorevole Sanguinetti, la questione cioè se si possa fare una discussione generale sopra il titolo IV.

La discussione generale, di cui parlava l'onorevole Sanguinetti, non è altro che la discussione speciale relativa all'articolo 3.

Detto questo, oso sperare che l'onorevole Salaris non insisterà più; ad ogni modo pregherò la Camera di voler accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris insiste nella sua proposta di differire la discussione dell'articolo 3?

SALARIS. Insisto.

PRESIDENTE. Noti che, accettando la proposta dell'onorevole ministro delle finanze, la Camera ha implicitamente deliberato di lasciare per ora in disparte le disposizioni di questo disegno di legge che si connettono colla creazione d'uffici finanziari che ancora non esistono. Questo è il senso della decisione della Camera. In seguito a questa decisione è venuta la conseguenza di rinunciare per ora alla discussione ed alla votazione dei venti primi articoli di questo progetto di legge, meno il terzo.

Ella ora solleva un'altra questione all'infuori di quella che la Camera ha già deciso, ella vorrebbe cioè che si sospendesse anche la discussione di questo terzo articolo che è uno dei cardinali della proposta di legge e che non impinge per nulla negli uffici finanziari.

Così stando le cose, badi l'onorevole Salaris che tanto vale discutere ora quest'articolo, quanto il discuterlo in fine, onde lo prego di voler ritirare la sua proposta.

SALARIS. M'arrendo all'istanza dell'onorevole presidente, perchè la materia contenuta nell'articolo terzo somministrerà grave argomento alla discussione generale.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo terzo ed apro la discussione sul medesimo.

Essendo questo un articolo fondamentale, gli oratori che vogliono scostarsi alquanto dall'argomento nel medesimo contenuto, ne hanno, credo, pieno diritto... (*Si ride*)

MICHELINI. Chiedo di parlare. (*Ilarità*)

PRESIDENTE... e questo dico, perchè l'onorevole Sanguinetti non chieda la parola un'altra volta per diffondersi nella discussione generale, come ha già fatto presentire.

Dunque l'articolo terzo...

MICHELINI. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Intende parlare sulla proposta del deputato Salaris? Essa è ritirata.

MICHELINI. Farò io una proposta.

PRESIDENTE. Faccia questa proposta.

MICHELINI. Io temo che il metodo di discussione stato improvvisamente proposto dal signor ministro, ed accettato, come dice il nostro presidente, dalla Camera, abbia alcuni inconvenienti, oltre quelli che già sono stati accennati. Noterò fra le altre cose che l'articolo 21, il quale, secondo la nuova proposta, sarebbe il primo che dovrebbe cadere in discussione,

non può stare senza l'articolo 4. Infatti, in quest'ultimo si stabilisce il diritto ai comuni di fare consorzi, anzi se ne impone loro il dovere, quando hanno una popolazione inferiore a 4000 abitanti. Nell'articolo 21 poi si danno norme per l'esercizio di questo diritto e di questo dovere. Ma come può ciò avere luogo se non sono sanciti da una precedente sanzione legislativa? Si potrebbero forse addurre altri esempi, i quali dimostrano la necessità di coordinare gli articoli di questo progetto di legge che per ora si vogliono sopprimere con quelli che devono cadere in discussione.

Per queste considerazioni mi sembra opportuno che questo progetto di legge sia di nuovo esaminato dalla Giunta, la quale, d'accordo all'ucpo col ministro delle finanze, faccia il lavoro di coordinamento cui testè accennava. È cosa molto facile e che agevolerà la discussione.

PRESIDENTE. Io farò una preghiera all'onorevole Michellini, ed è di voler differire questa sua proposta dopo la discussione e votazione dell'articolo 3, perchè quest'articolo darà certamente materia di discussione per tutta questa tornata, e domani poi la Commissione potrà esaminare e riferire quale degli articoli sia bene di discutere in seguito.

MICHELINI. Io ho raggiunto il mio intento.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo 3:

« I comuni sono garanti verso lo Stato della riscossione delle imposte erariali risultanti dai ruoli, e verso le provincie della esazione delle sovrimposte stabilite in conformità delle leggi.

« Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dai comuni o consorzi di comuni per mezzo dei loro agenti, detti esattori, nei modi e termini fissati dalla presente legge. »

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Io non intendo dilungarmi a discutere le molteplici ed importanti questioni che potrebbero sollevarsi esaminando i principii che si contengono nel sistema di riscossione che la Commissione propone.

Io riconosco che il sistema elaborato dalla Commissione è eminentemente pratico, dal momento che esso vige e funziona bene in alcune provincie dello Stato. Se è dunque eminentemente pratico, resta a vedere se alcuni dei principii fondamentali che ne formano la base possano egualmente essere riconosciuti come buoni ed accettabili sotto un sistema di Governo quale è il Governo rappresentativo.

La Commissione in sostanza ammette per principio fondamentale che il comune sia garante dell'ammontare dei ruoli delle imposte dirette.

Questa disposizione così essenziale di questo sistema è ella consentanea ai principii di autonomia del comune, ai principii per cui si vuole che la vita, per così dire, degli enti morali, quali sono i comuni e le provincie, sia affatto separata e distinta dalla vita dello Stato?

La esazione delle imposte dirette è d'essa un diritto ed un dovere ad un tempo dello Stato, oppure per sua natura s'appartiene a questi enti morali, provincie e comuni, i quali, considerati in rapporto allo Stato, non sono e non possono essere, a mio modo di vedere, che enti autonomi che sono nello Stato come in un campo neutro in cui svolgono la loro attività e la loro vita? Lo scopo dello Stato non è d'esso eminentemente negativo giusta i più sani principii della filosofia sociale, mentre quello dei comuni e delle provincie è eminentemente positivo? Così stando le cose, pare egli conveniente che lo Stato abbia a servirsi dell'organismo e delle ruote del comune e della provincia, come d'impiegati suoi propri, e loro demandare degli uffici che essenzialmente appartengono allo Stato?

Signori, questa è una questione importantissima e gravissima.

Io però non mi soffermerò gran che su tale questione, imperocchè la garanzia che qui si domanda al comune è una garanzia più nominale che reale, più ideale che concreta. Se realmente, come era nel progetto ministeriale, il comune dovesse iscrivere sul proprio bilancio l'ammontare dei ruoli, e dovesse risponderne all'erario in qualunque modo ed a qualunque costo l'ammontare, allora io vi assicuro che avrei molta difficoltà ad accettare un tale principio, anzi lo respingerei.

Ma se esamino il concetto della legge, in sostanza veggo che qui il comune fa l'ufficio, direi quasi, di mandatario della finanza, di mandatario dello Stato nella nomina degli esattori e nella loro sorveglianza; ma realmente, ripeto, questa garanzia che sta scritta come dichiarazione di principio, è più nominale che reale. E dico più nominale che reale, in quanto che la legge stessa mette tali condizioni personali all'esercizio dell'ufficio di esattore, che il comune è garantito che l'importo dei ruoli sarà versato nelle casse dello Stato, senza che egli corra pericolo di dovervi rimettere del proprio. E questo dico in genere, lasciando da parte la questione delle quote inesigibili, di cui parlerò fra poco.

Del resto, stabilito questo principio, la Commissione determina che gli esattori sono o comunali, quando si tratta di municipi cospicui per popolazione; o consorziali, quando si tratta di comuni che abbiano meno di quattro mila abitanti. Questa disposizione io la trovo buona. La nomina degli esattori dovrebbe farsi per appalto. Il municipio pubblica gli avvisi di appalto, ed il migliore offerente in ribasso sull'aggio stabilito per l'esazione avrebbe l'ufficio di esattore.

In genere io sono contrario agli appalti, e sento una certa apprensione quando mi si parla di appaltare i pubblici uffici, e la ragione è questa. L'appalto per me è una guarentigia sicura per determinare il prezzo di una data opera, di un dato ufficio: qui non c'è dubbio. Quindi, se economia è possibile, economia in

questa parte si avrebbe. A questo proposito la Commissione, che io lodo, ha messo certe facilitazioni, come quella, per esempio, che si accetti la cauzione su beni per cui possono concorrere all'asta pubblica molti, che non concorrerebbero quando l'obbligo delle cauzioni fosse ristretto alle cartelle del debito pubblico.

Ma una cosa importantissima, che io temo che non si possa sempre raggiungere coll'appalto, è quella di avere, o signori, nell'appaltatore la garanzia di quella moralità che è non solo necessaria, ma indispensabile, quando si voglia che i rapporti tra contribuente ed esattore siano tali da non apportare disgusti e lagni, nè quei disordini che sono sempre a temersi ed a lamentarsi, quando nei modi di esigere si commettessero certi soprusi che io temo più facilmente possibili col sistema degli appalti, che non col sistema delle nomine dirette, fatte o dalle finanze, o dal prefetto, o, se volete, anche dal comune.

L'appalto non mi dà garanzia sulla moralità degli esattori. La Francia fu già l'*Eden* dei pubblicani e degli appaltatori, e l'epoca in cui pubblicani ed appaltatori toccarono l'apogeo della potenza, coincide coll'epoca la più immorale di quell'illustre nazione.

Non ostante le mie opinioni, non m'accingo a combattere il sistema d'appalto. Veggo essere questo il sistema prevalente nell'opinione dei più. Non voglio tentare opera inutile. Desiderando che si unifichi il sistema di riscossione, mi limito ad esporre un desiderio: vorrei che la Camera portasse un qualche rimedio, in guisa che gli appaltatori i quali potessero essere supposti disonesti non fossero ammessi all'asta, o, ammessi, potessero essere rimossi.

Non so come funzionasse sotto l'Austria, nel Lombardo-Veneto, questo sistema, ma parmi che alcuno dei miei onorevoli colleghi di quelle provincie mi abbia detto che l'Austria a questo riguardo aveva un qualche rimedio, e che non tutti gli aspiranti a quest'impiego erano ammessi all'appalto.

Se anche noi in questa parte potessimo portare un temperamento, io credo che si farebbe ottima cosa.

Altro principio cardinale di questa legge è quello di volere che l'esattore versi alla scadenza fissa l'ammontare del ruolo, versando il non scosso come scosso. Questo principio, che veramente non sarebbe necessario quando le finanze si trovassero allo stato normale, quando i bilanci fossero pareggiati, imperocchè l'introito delle tasse indirette sarebbe al di là del bisogno per le spese correnti e giornaliere, io lo trovo indispensabile quando il bilancio non è equiparato, quando lo Stato deve emettere al 7 per cento e più i suoi Buoni del tesoro onde avere i capitali pel servizio di cassa. Naturalmente dobbiamo cercare che le tasse siano riscosse il più presto possibile; quindi il principio del non scosso per scosso io lo accetto, lo trovo buono, utile e necessario.

Ma in questa parte la Commissione lascia al comune la facoltà di esimere l'esattore da quest'obbligo.

Questa eccezione a dir vero lasciata quando il comune non trova esattori ad altra condizione, io non posso se non accettarla, semprechè il comune che dà la esenzione per atto di sua libera volontà, soddisfi lui se non soddisfa l'esattore.

Ma una questione più grave a me si presenta allorchè penso che la spesa per la esazione delle entrate dirette è posta dal progetto a carico dei comuni.

La prima questione è questa: che cosa è lo imporre ai comuni le spese delle esazioni dirette? È lo stesso che imporre ai comuni una nuova tassa. La spesa per la esazione delle entrate erariali è spesa governativa, è lo Stato che introita; è dunque lo Stato, è dunque l'universalità dei cittadini che deve sopportarne la spesa. Sarebbe dunque questa una nuova imposta. Ma l'imposta che si mette in questo modo ai comuni, ossia ad un consorzio diseguale di cittadini è dessa ripartita proporzionalmente alla rendita? Ecco la grave obiezione che mi si affaccia contro la massima di ascrivere ai comuni la spesa per l'esazione delle imposte dirette. La distribuzione di quest'imposta non può essere fatta che in modo diseguale, in modo non proporzionale.

Diffatti, signori, se io confronto, ad esempio, il municipio di Firenze col vicino municipio di Prato, posso dire *a priori* che l'imposta la quale per questa spesa graverà sul municipio di Prato sarà proporzionalmente più forte di quella che peserà per lo stesso oggetto sul municipio di Firenze. Si tratta di esigere dei ruoli: naturalmente l'aggio di esazione diminuisce a misura che aumenta la portata del ruolo, poichè quando avete da esigere dei milioni vi basterà l'uno o l'uno e mezzo per cento per aggio di esazione, e troverete chi farà per tal prezzo questo servizio. Ma quando non avete da esigere milioni, ma vi limitate ad esigere trenta, quaranta, cinquanta mila lire divise in quattro o cinque mila articoli, dove l'imposta di ricchezza mobile e fondiaria è molto divisa, evidentemente non basterà l'aggio dell'uno e mezzo per cento, ma dovrete salire al tre, al quattro, al cinque, al sei. E ciò è tanto vero, o signori, che negli Stati ex-pontificii, nelle Marche e nell'Umbria dove vigea il sistema di appalto, l'aggio per l'esazione variava dal tre al sei. Ed in questo i comuni i quali hanno maggior reddito sono per certo maggiormente favoriti. Dunque questa spesa è distribuita in modo non uniforme, non proporzionale. Qui vi è un'ingiustizia. Parmi che sarebbe stato miglior partito determinare nello schema di legge che la spesa totale dell'esazione, che si farebbe in ciascun comune per mezzo dell'appalto, fosse poi imposta a carico dell'intero bilancio dello Stato, e i comuni ne fossero rispettivamente sgravati. Questa modificazione non altera niente affatto il sistema della Commissione, ma renderebbe

più giusta e più consentanea allo Statuto la ripartizione di queste spese.

Altra ingiustizia che ne verrà ai comuni, considerata relativamente fra loro, è quella che riguarda le quote inesigibili. La Commissione all'articolo 88, se non erro, stabilisce che le quote inesigibili vadano a carico del pubblico erario, quando si tratti di esenzioni fatte in debita forma dall'amministrazione finanziaria; ma che le quote inesigibili, quando si tratti invece d'impossibilità di pagamento per parte dei contribuenti, sieno a carico dei comuni. I comuni sarebbero compensati di questo carico coll'abbuono del 10 per cento sulla ricchezza mobile. Ora, se osservate *a priori* quale sarà la conseguenza pratica di questa disposizione, voi vedrete che alcuni comuni possono averne da questo un utile, e che altri possono averne un danno. Vi possono essere comuni in cui le quote inesigibili sieno nulle o pressochè nulle; e questi, col decimo che ne ricavano sulla ricchezza mobile, ne avrebbero un guadagno. Vi possono essere dei comuni nei quali invece le quote inesigibili ascendano a somme molto rilevanti, ed al disopra del dieci di abbuono; e quindi tali comuni avrebbero una grave perdita.

Ma poi, considerata la questione in sè stessa, è egli giusto che la quota inesigibile vada a carico del comune? Io capisco che la quota inesigibile vada a carico del comune e della provincia, quando la legge d'imposte dirette stabilisce dei contingenti, il cui totale sia imposto al comune e alla provincia. Quando un comune dovesse pagare un tal contingente d'imposta di ricchezza mobile, quello che non paga in questo anno deve rifarlo sul contingente dell'anno venturo.

Questa è una conseguenza logica e naturale del sistema del contingente; ma come modificazioni che si apportarono alla legge di ricchezza mobile, il contingente fu abolito, e la tassa si ripartisce per quotità. Ora, non esistendo contingente, perchè, se un contribuente diventa insolubile, volete voi imporre la quota sua agli altri contribuenti? Dunque, i contribuenti di un comune, perchè si è verificata l'accidentalità qualunque che un contribuente diventa insolubile, dovranno essere trattati in modo diverso, dovranno essere aggravati di più di quello che non siano altri comuni in cui accidentalità di questa fatta non siasi verificate o siasi verificate in una scala molto minore? Io dico che questo principio non lo trovo consono alla giustizia, e mi riservo, quando saremo all'articolo che ne tratta, di combatterlo e di proporre un emendamento.

Altra menda che io trovo in questo progetto si è quella che tramanda l'ufficio dell'esattore anche a' suoi eredi in caso di morte.

Dunque la Commissione considera l'appalto di queste esazioni alla stregua di un puro e semplice contratto; quindi le conseguenze del contratto legano gli

eredi e successori; epperò i successori, anche senza volerlo, si troveranno obbligati, secondo la Commissione, o a fare essi medesimi, o ad affidare per loro conto l'ufficio dell'esattore ad altri.

Io per me, anche ammesso l'appalto, credo che il contratto di appalto, in fatto di uffici governativi (l'esazione è un ufficio governativo), abbia qualche cosa che lo differenzia dai contratti comuni. Ed è per questo appunto che io avrei voluto una qualche garanzia per ottenere la voluta onestà e moralità nell'appaltatore.

Ciò essendo, partendo da questi miei principii, io desidererei che l'appalto fosse considerato come qualche cosa di personale, che legasse unicamente la persona deliberataria in modo che, morendo l'appaltatore, cessasse in lui e per gli eredi l'ufficio: s'intende che gli eredi avrebbero sempre il carico di rispondere per la gestione dell'esattore sino al tempo in cui la tenne. Questa modificazione non distrugge l'appalto, ma ne limita la durata per la eventuale accidentalità della morte.

Desidererei che la Commissione introducesse questo principio, e lo introducesse anche per semplificazione amministrativa, poichè evidentemente quando si apre una successione, vi possono essere eredi i quali accettino l'eredità con beneficio d'inventario; vi possono essere questioni fra eredi ed eredi; può l'eredità rimanere giacente; possono sorgere, insomma, tante e tante eventualità, per cui l'ufficio di esattore potrebbe restar chiuso anche per qualche tempo, anche per mesi. Onde ovviare a questo inconveniente, giacchè abbiamo noi specialmente l'imposta di ricchezza mobile di tal natura che non se ne può differire la esazione, senza pericolo che sieno moltiplicate le quote inesigibili, io vorrei che, morto l'esattore, fosse troncato il contratto d'appalto, salvo che volontariamente gli eredi non volessero continuarlo. È questa una raccomandazione che io farei alla Commissione.

Ora non dirò che due parole sopra l'istituzione dei ricevitori generali.

La Commissione ha stabilito esattori nei comuni e nei consorzi comunali. Nel capoluogo della provincia istituisce un ricevitore generale, il quale avrebbe l'incarico di esigere dagli esattori l'importo dei ruoli delle imposte dirette, e di versarlo nelle casse del tesoro provinciale, che risiede nello stesso capoluogo della provincia.

Questo ricevitore, da nominarsi in seguito ad appalto fatto dalla provincia, sarebbe pagato per mezzo di aggio, e la spesa andrebbe a carico della provincia.

Il ricevitore provinciale non incasserebbe altro che l'importo delle tasse dirette della provincia, non avrebbe che fare con le tasse indirette, le quali sarebbero versate nelle casse del tesoriere provinciale governativo.

Ora io mi sono domandato se veramente questa isti-

tuzione era utile, era necessaria; cercai anche nella relazione della Commissione quali erano le ragioni che la indussero a questa nuova istituzione, e non trovai che queste poche parole:

« La riscossione, essa dice, sarà meglio assicurata con *questo mezzo di compulsione* esercitata su tutti gli esattori, e con *questa nuova garanzia*. » La Commissione dunque vorrebbe istituire questi ricevitori generali: primo, per avere un mezzo di compulsione contro gli esattori ritardatari a versare le quote dei trimestri scaduti; secondo, per avere una nuova garanzia.

Cominciamo a vedere se questo mezzo sia necessario, e se per esercitarlo sia proprio necessaria la istituzione dei ricevitori generali.

È egli necessario creare un ufficio apposito che verrà a costare molto caro, come dimostrerò fra poco, perchè gli esattori comunali e consorziali siano da lui compelliti al pagamento? Ma quest'ufficio non può essere egli soddisfatto e dall'ufficio finanziario della provincia, e dal tesoriere governativo della provincia, incaricato d'incassare tutte le tasse erariali della provincia, dirette ed indirette?

Nel Modenese vige quello stesso sistema che vige nel Veneto e nella Lombardia. Nel Modenese avete gli esattori nominati per appalto, avete il riscosso e il non riscosso, avete applicato tutto il sistema che la Commissione vuole attuare con questa legge; ma trovate voi nel Modenese il ricevitore generale? Non lo trovate per niente. E il sistema non funziona egualmente bene? Io credo anzi che funzioni per eccellenza, come vi dicono i deputati di Modena.

Dunque, se potete fare senza queste spese, perchè mettere questo nuovo aggravio alle finanze?

Ma si dice: abbiamo una nuova garanzia, ossia questo ricevitore generale dà una garanzia per tutte le entrate dirette della provincia.

Ma, signori, è questa una ragione? Per me non lo è certo; poichè, se per avere una nuova garanzia dovete fare una spesa di un milione e mezzo o due milioni, allora cercate ancora un'altra garanzia col triplicare la spesa.

In fatto di garanzia io vi dico: o le garanzie che voi pretendete dagli esattori comunali sono efficaci (ed io credo che lo siano, poichè la cauzione ragguaglia l'importo del ruolo), ed allora è inutile una garanzia superiore; o non sono efficaci, ed allora aumentate la garanzia del grado inferiore; ma non vedo necessità di creare questo nuovo costosissimo ufficio. Infatti, o signori, la spesa è tutt'altro che indifferente.

Uno degli onorevoli miei colleghi mi diceva che in Lombardia quest'istituzione dei ricevitori generali costa 150,000 lire all'anno accollate alle provincie: fate il conto, per tutta Italia avrete circa un milione ed 800,000 lire di spesa, per avere questa nuova garanzia che io trovo superflua.

Ho osservato nel bilancio quanto costano i ricevi-

tori circondariali e provinciali nel Napoletano, essi costano 448,000 lire all'anno; fate un ragguaglio proporzionale per tutta Italia, e vedrete che ci avviciniamo a circa un milione e mezzo.

L'impianto quindi di questo nuovo ufficio non è cosa indifferente, per me è una cosa gravissima; non già che io, nel sistemare l'amministrazione finanziaria, desidero che si faccia economia per fare economia; io ho già detto che in fatto di finanza l'economia vera, il vero profitto avverrà quando l'amministrazione finanziaria funzioni bene. Dunque lo scopo cui io miro non è quello di fare economia, è quello di avere innanzi tutto una buona amministrazione. Ma qui trovo che quest'istituzione è superflua.

Quest'istituzione fu imitata dalla Francia, ma la Francia ha una ragione per mantenerla che noi non abbiamo.

In Francia esistono i ricevitori generali, ma come funzionano essi? Non era colà il sistema che si propone in questa legge. In Francia il ricevitore generale è una specie di banchiere il quale dà una cauzione che si estende a tutto l'introito delle tasse dirette della provincia. Il ricevitore generale francese poi nomina egli stesso i suoi esattori nei mandamenti, e si fa prestare conveniente cauzione da ognuno di loro. Il complesso di queste cauzioni poi è da lui presentato al Governo per garantire l'insieme delle contribuzioni dirette. In sostanza il Governo francese non paga l'aggio che una volta sola, cioè lo paga al ricevitore generale per tutte quante le provincie, e questo s'ingegna d'avere poi dei buoni impiegati i quali diano a lui la cauzione. Qui invece l'aggio sarà pagato due volte per una stessa somma. Il comune di Torino, per esempio, paga 2 milioni d'imposta diretta, fo per dire una cifra, e voi cominciate a pagare l'esattore comunale (sia pagato dal comune o dalla provincia, è sempre pagato dai contribuenti), cominciate a pagare l'esattore comunale, e a dargli un aggio su questi 2 milioni. Dopo, perchè i medesimi 2 milioni passano per la trafila del ricevitore generale che li versa nelle casse della tesoreria provinciale, dovete pagare un altro aggio.

E quest'aggio sarà gravissimo, poichè saranno pochi i concorrenti a questo posto di ricevitore generale, essendo pochi coloro che possono prestare delle cauzioni così gravi. I grandi capitalisti potranno associarsi per aspirare a questi posti, ed averli, e saranno essi che detteranno le condizioni dell'asta, e le provincie dovranno sottostare ad una spesa che io, calcolando da quel che si paga ora nel Lombardo-Veneto e nel Napoletano, ragguaglio ad 1 milione e mezzo od 1 milione ed 800 mila lire, ma che potrebbe andare anche più su. Poichè se io prendo per base quel che si spendeva nelle Marche e nell'Umbria, questa spesa va molto al di là.

Dunque in questa parte io sono d'opinione che il

progetto della Commissione dovrebbe emendarsi mediante l'abolizione di questo ricevitore generale. E questo tanto più, dacchè è innanzi a noi, mi pare, il progetto di dare il servizio di tesoreria alla Banca. Ma se voi date il servizio di tesoreria alla Banca, questa garanzia l'avrete dalla Banca stessa. Questo mezzo di compulsione verso gli esattori lo eserciterà la Banca, e quindi essa lo eserciterà per proprio interesse senza richiedere un aggio speciale.

La Banca ha interesse d'avere più capitali che sia possibile, ha interesse che gli esattori versino nelle sue casse le quote scadute, la Banca sarà il tesoriere. Quindi non abbiamo bisogno di creare un impiegato per far l'ufficio di compellitore degli esattori comunali e provinciali.

Alle persone che siedono in questa Camera, e sono più di me competenti in questa materia, raccomando di trattare questa quistione a fondo, e di far sì che la Camera prenda una decisione che possa togliere una istituzione che credo per lo meno superflua.

Queste sono le considerazioni generali che io intendeva sottoporre e raccomandare all'esame della Camera.

NISCO. Mi limiterò soltanto a fare osservazioni sul terzo articolo, non entrerò in considerazioni generali, ma quando saremo al titolo 7 risponderò a quanto ha detto l'onorevole Sanguinetti intorno all'istituzione dei ricevitori generali, poichè egli ha rifatto a suo modo la legge francese che, mi perdoni, è molto diversa dalla esposizione da lui fattane.

Mi limito adunque all'articolo 3 e comincio dal ringraziare l'onorevole Sanguinetti, il quale mi risparmia la fatica di dimostrare e svolgere il fatto enunciato ieri, vale a dire che, ammettendosi il principio dell'articolo 3, si viene ad imporre al comune una tassa tanto più grave e tanto più ingiusta, per essere diversamente ripartita fra i cittadini di un comune ricco e quelli di un comune povero, che non abbia nè strade, nè ponti, nè tutti i mezzi che rendono esigibili le tasse.

Mi fermo adunque a disaminare se i due concetti racchiusi nell'articolo 3 risultino dall'insieme della legge, oppure se sono due concetti che non hanno realtà possibile e che non producono in pratica nessun effetto utile per lo Stato, mentre rendono difficile e non più libera l'amministrazione comunale.

L'articolo 4 stabilisce che, quando il comune è minore di 4000 abitanti, dovrà stabilirsi un consorzio. Questo principio io lo accetto completamente.

Io non discuto qui del metodo come nominare gli esattori comunali, imperciocchè di ciò si tratterà nell'articolo 21 e nell'articolo 25. Mi limito soltanto ad esaminare se la garanzia, che si chiede dai comuni per la riscossione delle imposte, sia qualche cosa di reale; in secondo luogo se siano veramente da considerarsi come agenti comunali gli esattori che sono nominati secondo il metodo della presente legge.

Per esaminare se la garanzia proposta dalla Commissione sia qualche cosa di reale, bisognerebbe che la Commissione mi dimostrasse con qual mezzo il ministro può obbligare il comune all'adempimento di questa garanzia data. L'onorevole ministro delle finanze aveva presentato un concetto, che io non ammetto, ma che debbo dichiarare essere logico nelle sue conseguenze; poichè messo il principio della garanzia dei comuni, l'onorevole ministro delle finanze coll'articolo 70 stabiliva che i comuni avessero l'obbligo di versare le imposte alle tesorerie, e cogli articoli 64, 65, 66 e 67 stabiliva che se le imposte non fossero versate dall'esattore ai tesoriere provinciali per conto del comune, fra otto giorni il prefetto poteva fare l'intimazione, poteva spedire commissari, poteva giungere perfino al punto di destituire il sindaco e di sciogliere la Giunta comunale... Almeno questa garanzia aveva qualche cosa di reale, per la quale si poteva dire che era veramente una garanzia.

La Commissione ha creduto, come ieri io accennava, di sopprimere questi articoli. Che cosa resta a garanzia? Resta una parola nuda, resta, mi permetto dirlo, un trastullo storico. Non resta nulla che realmente in diritto amministrativo si possa dire una verità, un concetto da entrare in un articolo di legge.

La garanzia come fatto morale? Ma vediamo che cosa sono questi fatti morali.

Basta ricordare, o signori, ciò che avviene ora, ed il ministro di finanza lo sa meglio di me, per l'esazione del dazio di consumo.

L'esazione del dazio di consumo per 40 milioni è stata assunta dai comuni, i quali non ne hanno pagato che per 20 milioni.

Ciò lo dice il bilancio che l'onorevole ministro medesimo ha presentato.

Dunque i comuni non hanno mantenuto il patto da essi stessi fermato, e che credevano di concludere, perchè lo stimavano conveniente ai loro interessi.

Io domando come questi comuni adempiranno ad un obbligo che loro viene dalla legge, e per l'adempimento del quale il Governo non ha nessuna azione verso i comuni medesimi.

Dunque il comune, nella redazione della presente legge, non resta se non che un'ombra, una specie di bandiera per far passare nella legislazione nuova una disposizione che con i suoi monumenti e le sue storie ci tramanda il medio evo.

Se voi volete ritenere il principio della garanzia dei comuni, allora, signori, voi dovete accettare gli articoli 64, 65, 66, 67 e tutti gli altri che sono stati soppressi dalla Commissione, e che il ministro di finanza vi proponeva. Ed allora voi avrete il comune completamente dipendente dal potere esecutivo, allora il prefetto potrà fare colla legge dell'esazione delle imposte alla mano ciò che egli non potrebbe fare per le leggi amministrative, ciò che il Governo centrale stesso,

anche volendolo, non potrebbe senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato. E noi, in nome della esazione delle imposte, daremo al prefetto questo grandissimo privilegio, questo predominio sul comune, questo titolo ad intromettersi in tutti i suoi affari e ad ucciderne la libertà?

Passiamo ora a vedere se, veramente, gli esattori dell'articolo 3 si possano dire agenti del comune. È una teoria molto vecchia che nessuno può dirsi agente di un altro se non quando colui che si fa rappresentare ha facoltà di nominarlo. Ma il comune ha davvero cotesta facoltà dalla legge in discussione? Secondo la proposta della Commissione, gli agenti comunali acquistano il diritto di percepire le imposte in forza di un concorso fatto all'asta pubblica. La giunta comunale non può altro che dichiarare l'aggiudicazione, senza diritto veruno di esclusione, fosse anche il vincitore all'asta uomo non degno della sua fiducia, il comune fatalmente lo deve accettare. E mi chiamate questo un agente? Mi pare, o signori, che ogni principio di amministrazione sia sconvolto.

Dunque io ho ragione di concludere, per aver voglia di non più annoiarvi, che l'articolo 3 comprende due finzioni, cioè la finzione che il comune dia una garanzia; seconda finzione, che l'esattore comunale sia un agente del comune medesimo, ed io spero che la Camera non si lascerà trascinare da queste due finzioni per fare, secondo ieri vi diceva, cosa contraria ad un principio che vogliamo svolto via via e predominante nel nostro assetto sociale, cioè al principio del discentramento amministrativo.

Io ho inteso parlare più volte in questa Camera di discentramento, specialmente dai banchi della Sinistra, ed ho sentito riporsi in questo discentramento la speranza di tutto l'avvenire del nostro paese. Ma, o signori, in fatto di parole se ne possono dire molte e grosse, ma quando si viene ai fatti, bisogna pur essere conseguenti.

Io non so che cosa si voglia intendere per discentrare. Se per discentrare si voglia intendere scomporre, smembrare, cioè togliere al Governo centrale tutto ciò che sia di forza ed autorità, allora io comprendo benissimo che si debba accettare ogni proposta che ci rincacci nello scompiglio; ma questo sarebbe proposito che nessuno di questa Camera potrebbe avere. Dunque il discentramento deve consistere: nel campo politico, nello sceverare dalle funzioni pubbliche che necessariamente si appartengono al Governo quelle che vanno lasciate alle provincie, ai comuni e ad ogni altra associazione che si comprenda nello Stato; nel campo amministrativo, nel lasciare a ciascuna associazione in cui lo Stato si divide e si suddivide la libera ed indipendente gestione propria, sulle basi delle leggi, al mantenimento delle quali lo Stato permanentemente vigila.

Ma voi, qualora accettaste questo progetto di legge, venite a turbare queste divisioni, voi venite a riunire

un'altra volta l'amministrazione dello Stato coll'amministrazione del comune, voi venite a mettere alla dipendenza dell'agente politico dello Stato il comune e l'agente rappresentativo del comune medesimo qual è il sindaco; voi insomma venite a distruggere tutto quello che sinora avete fatto.

Io non mi dilungo di più, e ripeto che desidero che la esazione delle imposte dello Stato resti come un atto proprio dello Stato, come un esercizio di ciò che i nostri antichi chiamavano *dominium* e che noi chiamiamo amministrazione governativa, e che gli agenti delle imposte, siano divisi per comuni o per consorzi, siano nominati direttamente dal Governo.

In quanto poi al merito di queste nomine, se sia utile o no d'introdurre il sistema dell'asta pubblica, io vi avverto, o signori, onde non ci mettiamo sopra una via molto sdruciola e che mano a mano non si arrivi al punto di dare anche in appalto i pubblici dicasteri, o forse qual cosa d'altro che non dico...

DI SAN DONATO. (*Ridendo*) La giustizia! (*Risa ironiche*) Domando la parola.

NISCO. Dunque io credo, o signori, che noi dobbiamo tener fermo il principio di non togliere allo Stato alcun diritto, nè alcun dovere, nè alcuna responsabilità in quanto a ciò che all'amministrazione sua propriamente si appartiene. Io non voterò mai la garanzia del comune, nè il sistema dell'asta pel conferimento di un pubblico ufficio; al contrario, compio il mio debito di cittadino e di deputato nel mantenere il mio emendamento, che, anche non accolto dalla Camera, resterà come una protesta nei suoi atti forse non inutile per l'avvenire.

SARTORETTI. Sebbene il nostro signor presidente ci abbia sciolta la briglia...

DI SAN DONATO. Protesto per la parte che mi riguarda. (*Ilarità*)

CRISPI. No, no, siamo sempre infrenati!

PRESIDENTE. Rettifico! Dissi soltanto che, essendo l'articolo 3 uno dei fondamentali della legge, non avrei mosso richiamo a quegli oratori che, discorrendo sul medesimo, non si fossero contenuti nei più stretti limiti di esso; e, per risparmio di tempo, autorizzai anzi l'onorevole Sanguinetti ad estendersi alquanto, onde non tornasse a chiedere la parola una seconda volta.

Così, e non altrimenti, devesi interpretare la mia frase.

SARTORETTI. Siccome però io aveva cominciato con un *sebbene*, era evidente che avrei concluso manifestando l'intenzione di parlare unicamente dell'articolo 3, inquantochè mi sembra che grandemente giovi alla chiarezza della discussione di tenere ben ripartiti i diversi punti che verranno sottoposti all'attenzione della Camera.

A me pare, o signori, che sia importante di ben definire i principii, che dirò giuridico-amministrativi, su cui si fonda l'articolo 3 del progetto della Commis-

sione. Intanto mi piace mettere in sodo che nel nostro diritto pubblico amministrativo abbiamo una disposizione la quale serve, a così dire, di base a quella progettata dalla Commissione, e questa disposizione sta nell'articolo 219 della legge dell'ordinamento comunale e provinciale, il quale suona così: « I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalla legge commessi nell'interesse generale. »

Ora, resta a vedersi se sia opportuno che noi, rappresentanti appunto dell'interesse generale, ci serviamo della nostra facoltà legislativa per imporre al comune l'esercizio del mandato di esigere le imposte. A me pare che sia perfettamente razionale imporgli questo mandato, perchè è cosa che riesce comoda e sicura pei contribuenti, e convenientissima per lo Stato. Dico che è comodo ai contribuenti il far centro al comune pel pagamento, per la raccolta, dirò così delle imposte, e questa è una verità talmente materiale che non abbisogna di dimostrazione. Invero il comune dopo la famiglia è il punto d'unione più naturale, più semplice, più prossimo. Dico anche che la disposizione proposta dalla Commissione è quella che meglio rassicura i contribuenti.

Qualè è infatti il pericolo che un contribuente corre quando è associato ad una massa di altri contribuenti? Quello di veder ricadere sopra di sè, in un tempo prossimo, la parte d'imposta che gli altri non avessero pagato; che, cioè, il proprio debito, il quale è essenzialmente individuale, si trasformi in un debito collettivo, e vi si aggiunga una responsabilità per ciò che non pagheranno gli altri.

Ora, volete trovare un magistero pratico, appunto per sottrarre i contribuenti a questo pericolo? Niente di meglio che dichiarare responsabile il comune. Bisogna per necessità dare il diritto e l'obbligo alla rappresentanza comunale di assicurarsi della validità della cauzione prestata dall'esattore, e quando le Giunte comunali, come è proposto nell'articolo 36 del progetto, sappiano che in fine dei conti la responsabilità della non idoneità della cauzione ricade sopra di loro, allora appunto il comune non corre nessunissimo pericolo, allora la responsabilità praticamente si risolve coll'indennità di tutti.

Sembrerà che vi sia qualche cosa di paradossale in questo ragionamento; ma io credo che l'esempio pratico, eccellente di questo sistema in Lombardia e nel Veneto provi sufficientemente come esso corrisponda anche ai principii razionali, inquantochè certamente i contribuenti si lagnerebbero con tutta ragione, qualora dovessero pagare non soltanto la quota propria, ma anche quella che per malo modo di esigere venisse da altri lasciata insoluta.

Dunque teniamo ferma la massima che la responsabilità dei comuni non è punto un *trastullo storico*, come la qualificò l'onorevole Nisco, quando si tratta

d'imposte dirette; che essa può benissimo essere liquidata in lire e centesimi, e ricadere a peso sensibilissimo sopra i contribuenti, ogniqualvolta l'amministrazione comunale, e specialmente la Giunta, alla quale più particolarmente incombe quest'obbligo, fosse negligente nell'esame della cauzione e troppo corriva ad accettarla. L'onorevole Nisco, diceva: i comuni sono cattivi debitori. Ciò ammetto anch'io quando sieno presi a mo' di un'unica persona collettiva, come appunto accade per le imposte indirette, per esempio pel dazio-consumo. Ma quando il debito incombe individualmente a tante singole persone fisiche, e che il comune non è debitore che come persona morale garante, allora i singoli individui sopra cui ricadrebbe l'imposta diretta che non fosse soddisfatta, ne risentirebbero il peso assai vivamente.

Ed ecco appunto in che consiste, io credo, il principale argomento di elogio pel sistema proposto dalla Commissione.

CANCELLIERI. Quando lessi l'articolo 3 proposto dalla Commissione, e che sta in relazione cogli articoli 21 e seguenti del progetto di legge, a dire il vero, io meravigliai nel vedere come si voglia organizzare un sistema non corrispondente alle idee che oggi abbiamo sull'ordinamento politico di uno Stato.

Vi fu un tempo in cui le imposte erano pagate a titolo di donativo, o di sussidio, o di concorso che prestavano i feudatari, o i comuni all'ente Stato, che allora non era regolarmente definito. Ma oggi che lo Stato ha un organismo proprio ben diverso da quello di un'associazione di feudatari e di comuni liberi, questo Stato, ossia l'ente collettivo, rappresentante dell'universalità de' cittadini governati dalle stesse leggi, ha le sue imposte, che sono a lui proprie, e che deve esigere direttamente dai cittadini, perchè i cittadini individui, e non i comuni compresi nel territorio di uno Stato sono i contribuenti dello stesso.

Frattanto se fosse approvata la proposta della Commissione non sarebbero i cittadini, ma i comuni i contribuenti dello Stato. In tal modo si verrebbe a snaturare il concetto dell'ordinamento nostro politico, inquantochè sarebbero sostituiti i comuni agl'individui cittadini dello Stato che sono i veri ed effettivi debitori delle imposte dirette.

Si è detto dall'onorevole preopinante che tutto il vantaggio del sistema ammesso dalla Commissione stia nella certezza di ottenere solida cauzione per parte degli esattori; ma se tutta la ragione in favore non fosse che questa, sarebbe facile il vincerla, osservando che, determinato per legge l'importare e le forme per la cauzione, il potere esecutivo non potrebbe affidare la percezione a qualunque agente di sua nomina, se non quando constasse essersi assoggettato alla cauzione regolarmente domandata dalla legge.

Ha fatto attenzione poi la Commissione alla disparità di trattamento che si farebbe tra cittadini e cit-

tadini, qualora passassero gli articoli 3 e 21? Stabilito che gli esattori saranno pagati ad aggio dai rispettivi comuni, sapete quale ne sarebbe la conseguenza? Il comune di Napoli, per esempio, ove la percezione è facilissima e considerevolissima, potrebbe trovare un esattore il quale si contenti dell'aggio anche dell'1 o del 2 per cento; ma viceversa, un comune povero, dove stentata e di poco rilievo è la percezione, non potrebbe appaltarla se non pagando un aggio persino del 10 per cento. In tal modo i contribuenti di uno Stato medesimo dovrebbero essere soggetti a trattamento diverso, inquantochè la spesa dell'aggio infine dei conti non può che riversarsi sopra i contribuenti, e frattanto l'aggio in un comune o consorzio verrebbe ad essere maggiore di quello che in altri comuni o consorzi.

Io credo che questa considerazione debba essere di una qualche entità agli occhi dei miei onorevoli colleghi dai quali certo la disparità di trattamento fra i cittadini non può essere desiderata. Riflettete bene, o signori, se sia il caso di stabilire cotale specie di contrattazioni fra comuni e Stato, che portano una disuguaglianza di trattamento fra i cittadini.

Oltracciò vorreste mai esautorare il Governo nella riscossione delle imposte e far sì che si renda intermedio il comune tra i cittadini e lo Stato? Ed a qual pro? La Commissione medesima, si è spaventata delle legittime conseguenze di quel principio che non ha saputo respingere.

In verità, quando si ammette che il comune sia il debitore dello Stato, allora si deve necessariamente ammettere che sia stanziato nel bilancio passivo del comune l'importare delle imposte dovute allo Stato. Sotto questo riguardo era più logico il progetto ministeriale, che ordinavane lo stanziamento obbligatorio nel bilancio passivo.

La Commissione, spaventandosi di tale conseguenza, si è limitata a dichiarare che i comuni siano garanti della riscossione verso lo Stato; ma non avvertì che, ammessa una volta la garanzia, questa necessariamente si traduce in atto, nel senso che, verificandosi il caso in cui non paghi l'esattore, risponde il comune, e, volere o non volere, devonsi allora concedere allo Stato i mezzi coercitivi a carico del comune suo debitore. Una disposizione senza il seguito di tale sanzione sarebbe meramente accademica, e tale infatti si ridurrebbe la dichiarazione di responsabilità pel comune, se fossero negati al Governo i mezzi di costringerlo eventualmente al soddisfo degli obblighi di cui sarebbe garante. Nè so spiegarmi come la Commissione, visto l'inconveniente grave che avrebbe portato il tradurre in atto la garanzia del comune, sopresse le disposizioni a ciò relative, che si contenevano nell'articolo 4, e lasciò sussistere l'articolo 3, che, senza il 4, potrebbesi dire un articolo meramente accademico.

Queste ambiguità non mi piacciono; bisogna spie-

garsi chiaramente. Se si vuole che i comuni siano responsabili, allora dobbiamo accettare il principio con tutte le sue conseguenze, e quindi dobbiamo fornire al Governo i mezzi per ottenere coattivamente dai comuni il pagamento delle imposte di cui sono responsabili.

Se poi, come sarebbe il mio avviso, non si accetta quel principio, riconoscendolo causa di perturbazioni delle aziende comunali, ed allora in tutta la legge bisognerà mettere del tutto in disparte i comuni, e francamente sopprimere qualunque frase che possa indurre responsabilità dello stesso.

Come ho già detto, sono propenso al secondo partito, poichè vorrei regolati i nostri ordinamenti in modo che possa ciascun ente muoversi nell'orbita della sua azione, senza attriti ed urti dell'uno coll'altro. A questo fine dovremmo noi procurare di rendere indipendenti l'uno dall'altro pel reciproco loro vantaggio, il il comune, la provincia e lo Stato.

In una recente discussione fu riconosciuta, senza contraddizione, la necessità e la convenienza di trovar modo per separare nell'esazione delle imposte dirette e delle sovrimeposte l'interesse del comune e della provincia da quello dello Stato. Così pensavasi in questo recinto dieci giorni or sono; e non par vero, come si voglia adesso adottare un principio diametralmente opposto, quale sarebbe quello di confondere in modo gl'interessi del comune con quelli dello Stato e della provincia, da rendere il comune persino responsabile delle imposte che lo Stato e la provincia devono riscuotere.

Quanto seria possa riuscire cotesta responsabilità, l'onorevole Nisco testè vi ha palesato. Le statistiche dei crediti di ogni specie che ha lo Stato contro i comuni parlano molto chiaro. Per quelle provincie poi, dove attualmente vige il sistema che combatto, quello, cioè, della responsabilità dei comuni per la riscossione delle imposte dirette, le statistiche dei crediti dello Stato a questo titolo addimostrano come i comuni più rispettabili, tra i quali primeggia quello della capitale provvisoria, siano tuttavia debitori a favore dello Stato di cifre enormi. Se tale sistema si estendesse a tutte le provincie, io non vorrei che le cifre di debito dei comuni si moltiplicassero in modo da potere un bel giorno non avere i mezzi per disimpegnare i servizi pubblici.

Immaginiamo per un momento che tutti i comuni si coalizzassero per fare atto di resistenza passiva al Governo, cosa farebbero? Un bel giorno non pagherebbero più, non nominerebbero gli esattori, ed allora mancherebbero al Governo i prodotti delle imposte dirette senza che la legge gli fornisca mezzi pronti e sicuri di provvedere all'esazione scansando i pericoli del semplice ritardo. Ma credete che un Governo in tal caso se ne stia aspettando l'effetto della garanzia che la legge abbia imposto ai comuni?

Nel caso anzidetto, come in qualunque caso di esperimentato disappunto, il Governo nominerebbe gli esattori, provvederebbe da sè all'esazione delle imposte, piuttosto che attenderne l'incasso dai procedimenti contro i comuni nominalmente responsabili.

Per queste considerazioni non volendo andare più a lungo, propongo alla Camera che non accetti le proposte della Commissione intorno alla garanzia dei comuni; e quindi sostituisca al testo dell'articolo 3 quello che ho l'onore di presentare in questi termini:

« Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dagli agenti di percezione nei termini e modi fissati da questa legge. »

VILLA PERNICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se permette, prima darò lettura degli emendamenti, non essendo essi stampati, perchè la Commissione li abbia presenti.

L'onorevole Nisco propone il seguente emendamento all'articolo 3:

« La riscossione delle imposte dirette sarà fatta dagli agenti dello Stato, detti *esattori*, che ne assumono il carico a tutto loro rischio e pericolo, con l'obbligo di dare il non riscosso per riscosso, in conformità dei ruoli e nei modi e termini fissati nella presente legge. »

L'onorevole Cancellieri vorrebbe sostituito all'articolo 3 della Commissione il seguente:

« Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dagli agenti di percezione nei termini e modi fissati da questa legge. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, *relatore*. Tutti gli onorevoli preopinanti fecero guerra all'articolo 3, in quanto che ritengono che quest'articolo comprenda una responsabilità illimitata, assoluta del comune per il debito d'imposta. È obbligo mio anzitutto di rettificare questo concetto.

Io credo che l'articolo 3 non abbia nessun'altra portata fuori che quella che gli viene attribuita dalla legge, specialmente dagli articoli 22 e 87, che si riferiscono alle spese d'esazione, ossia all'aggio ed alle quote inesigibili. Ogni altra più lata responsabilità, che si volesse attribuire a questo articolo, non sarebbe consentanea alla legge che abbiamo presentata. L'onorevole Sanguinetti aveva ben osservato che nel mentre l'articolo 3 pareva includere un concetto di responsabilità generale, era però limitato nei suoi effetti.

Ed egli stesso, se non erro, ha detto che in questo senso, cioè di una responsabilità limitata alla riscossione, lo avrebbe accettato.

Gli onorevoli preopinanti si sono poi, in base a quest'interpretazione dell'articolo 3, addentrati nella questione, se convenga affidare ai comuni l'esazione delle imposte con questa responsabilità che essi ritengono illimitata, e tre di coloro che parlarono scesero a dimostrare come codesta responsabilità e codesto servi-

zio dato ai comuni urtassero coi principii costituzionali, urtassero coll'autonomia, col libero sviluppo, in fine colla libertà che il comune deve avere in uno Stato costituzionale.

Per verità, io non saprei essere di codesto parere. Nei Governi liberi la libertà va misurata in modo diverso.

Potrei riferirmi ad un autore il quale della libertà ha fatto un grande studio, voglio dire al Toqueville, il quale, nella bell'opera *La democrazia in America*, disse che nei Governi assoluti è lo Stato che impone i suoi impiegati ai comuni, nei Governi liberi invece è il comune che presta i suoi impiegati allo Stato; e non solo i suoi impiegati, ma la propria cooperazione, il proprio aiuto.

Ora, io domando, l'articolo 3 bene studiato e ben considerato che cosa significa? Una vera cooperazione del comune; una associazione del comune collo Stato nella riscossione delle imposte dirette.

Si disse: ci sono i contribuenti, c'è lo Stato, perchè vogliamo mettere in mezzo questa terza ruota? Io credo che questa terza ruota sia necessaria e nell'interesse dei comuni, e nell'interesse dello Stato, e nell'interesse stesso dei contribuenti. In fatti, signori, che cosa interessa i contribuenti? Di essere più da vicino tutelati.

Quale migliore tutela possono avere dei loro interessi che l'autorità comunale? Che cosa interessa il comune? Che il servizio sia fatto bene nell'interesse dei contribuenti e costi il meno possibile.

Col principio che la Commissione propone credo che quest'effetto si ottenga, in quanto che l'appalto che viene tanto contraddetto dall'onorevole Sanguinetti è universalmente riconosciuto come il mezzo migliore per ottenere il servizio della riscossione con minore spesa. Per sostenere questo principio potrei riferirmi a quanto già in altra occasione venne dalla Camera esposto nella relazione dell'onorevole Sella. In quella relazione lucidissimamente viene dimostrato che, specialmente per quanto riguarda le spese, il servizio per l'appalto viene ad essere il migliore e quello che costa meno.

Ma, dacchè sono entrato in questa questione dell'appalto, debbo ribattere un'altra gravissima obiezione che venne fatta, mi pare, dall'onorevole Sanguinetti. Si disse: guardate che l'appalto vi darà degli esattori immorali, guardate che lo appalto potrà far cadere la esazione in mano di persone le quali non abbiano i requisiti di onestà richiesti per un servizio di tanta delicatezza.

A questo non potrei rispondere in miglior modo che riferendomi al testo stesso del progetto di legge, il quale all'articolo delle incompatibilità stabilisce che sieno esclusi affatto dal concorrere agli appalti quegli esattori che nelle antecedenti gestioni non avessero dimostrato di avere la richiesta qualità di avere dato

buon conto delle precedenti gestioni. La Commissione adunque crede di avere nell'articolo delle incompatibilità prevenuto quest'obbiezione.

Ma ho detto che il servizio deve essere utile allo Stato. Infatti, che cosa richiede lo Stato con questa legge? Richiede di esigere puntualmente e colla minor spesa le imposte. Ora, ci riesce? Certamente. Se noi vogliamo entrare nel merito del progetto di legge presentato, troviamo che, tanto per la spesa quanto per la puntualità del servizio, le previsioni stanno tutte in suo favore.

Alla relazione sono uniti alcuni quadri statistici, da cui risulta quali sistemi di esazione nella grande varietà (ne abbiamo otto) abbiano funzionato bene, quali invece abbiano funzionato meno bene e quali, infine, abbiano dati dei risultati in una scala inferiore.

Signori, se voi gettate l'occhio su questi quadri, vi persuaderete facilmente come la puntualità nel servizio della riscossione è uno dei requisiti massimi del servizio, e come si raggiunga in quei sistemi appunto pei quali la riscossione si fa per appalto, e nei quali l'incarico della riscossione è dato ai comuni.

Venendo alla spesa, l'onorevole Sanguinetti mi pare che abbia detto: la spesa noi non la possiamo ora indovinare con questi appalti, in quanto che chi ci dirà quali offerte saranno fatte? Chi ci dirà se queste offerte saranno maggiori o minori della spesa che noi facciamo oggigiorno?

In un piccolo quadretto inserito nella relazione ho dato alcune indicazioni sulla spesa, ed anche in questo rapporto potrei riportarmi ai risultati dell'esperienza. La spesa per le provincie in cui l'esazione si fa per appalto non figura nello specchio, come è evidente, perchè non tocca allo Stato, ma intanto noi vediamo che in quelle provincie nelle quali la spesa tocca allo Stato questa spesa è grave.

Io potrei affermare, con sicurezza di non essere smentito, che invece in quelle provincie nelle quali la esazione si fa per appalto, la spesa giunge ad un massimo molto inferiore a quello che è indicato nello specchio unito alla relazione.

Basterà citare le provincie lombarde e venete. In queste provincie vi erano degli esattori che assumevano le esazioni senza nessun aggio. In queste provincie la media dell'aggio di esazione è ancora al dissotto delle medie indicate nello specchio, ad onta che colla ricchezza mobile si sia introdotta una perturbazione nella esazione delle imposte.

Dunque, io credo che l'appalto venga consigliato non solo dall'interesse dei contribuenti, ma anche da quello dei comuni e dello Stato, e che sia il miglior metodo di esazione, anche avuto riguardo ai dettami dell'esperienza.

L'onorevole Sanguinetti ha combattuto con molta energia e con argomenti molto validi la istituzione dei ricevitori provinciali.

Signori, questa istituzione non è nuova. Essa funziona già in molte delle provincie italiane, e noi la vediamo funzionare da molto tempo nelle provincie lombarde e venete; è una istituzione che non deriva già da un regime dispotico, ma da leggi liberalissime, come erano le leggi del primo regno italiano.

Codesta istituzione, dice l'onorevole Sanguinetti, è inutile, è una superfetazione. O mettete esattori soltanto, o mettete ricevitori, e in questo senso per sostenere la sua tesi cita alcuni brani della relazione e dice: finalmente la Commissione come sostiene codesto sistema di ricevitori provinciali? Con due sole parole: « i ricevitori prestano una nuova garanzia ed una nuova compulsione. » Mi pare, o signori, che in queste due parole si comprenda una lode così esplicita, si comprenda un'idea così assoluta della convenienza di questa istituzione, che difficilmente potrebbe essere messa in dubbio la sua utilità. Noi, nel nostro sistema di ricevitori ed esattori, abbiamo esattori che rispondono del riscosso e non riscosso, e ricevitori che rispondono pure del riscosso e non riscosso. Abbiamo finalmente due cauzioni.

Ora, tuttociò non è favorevole all'intesesse stesso di coloro i quali hanno paura che il comune venga troppo impegnato? Non è nell'interesse dei comuni che alcuni credono troppo gravati da questo servizio di esazione? E notisi qui l'obbiezione che molti degli onorevoli preopinanti, e se non erro anche l'onorevole Cancellieri, hanno fatto contro la teoria delle spese di esazione date ai comuni.

Si disse, ed io non lo contesto perchè è una verità, si disse: badate che voi introducete un elemento di cattivissima distribuzione delle spese. Guardate bene che voi avrete dei comuni che pagheranno il 5 per 100 d'aggio; avrete dei comuni che pagheranno l'uno per cento. È un asserto che non può essere contestato. Ma io debbo rimandare gli onorevoli preopinanti che sostengono quest'obbiezione ad osservare e considerare il concetto della legge. Il concetto della legge non è già di stabilire un'esazione per comune isolatamente, ma di aprire un adito all'associazione dei comuni affinché si provveda meglio all'interesse di tutti.

Ora, signori, è certo che se noi consideriamo il comune di Napoli ed il comune di Sesto, vediamo certo che le sproporzioni tra questi due comuni sono così gravi, che anche le spese di esazione devono essere sproporzionate; nessuno ne dubita.

Ma io credo che non sarà certamente pensiero di coloro che fecero codesta obbiezione, d'introdurre una uniformità tale che si debba dire che nessun comune pagherà più, nessun comune pagherà meno; è impossibile che questo possa essere il concetto dei preopinanti.

Ebbene, la Commissione ha lasciato aperta una porta per togliere codeste difformità, o per diminuirle collo stabilire i consorzi, coll'unire tra loro tutti quei

comuni i quali si trovassero in condizioni sfavorevoli per l'esazione; e notate che l'articolo non mette limite. Esso dice: « I comuni, la popolazione dei quali sia inferiore a 4000 abitanti, potranno essere uniti in consorzi; » ma non osta che questi consorzi possano venire per la loro importanza maggiormente estesi, quando i comuni stessi ne trovassero l'opportunità.

L'onorevole Nisco trova un argomento dall'essere i comuni poco adatti al sistema proposto di esazione, dalla cattiva prova che egli sostiene abbiano fatto i comuni nell'esazione del dazio-consumo.

Ed anche qui mi trovo nella condizione di dover ammettere il fatto, non posso contestarlo: è vero che i comuni sono stati cattivi esattori sul dazio di consumo, ma sapete perchè? Appunto perchè l'esazione delle imposte dirette era mal regolata; ma lasciate che sia ben regolata la esazione delle imposte dirette, e i comuni pagheranno quello che hanno riscosso pel dazio-consumo e non si permetteranno di fare delle compensazioni e di ritenere sul consumo per pagarsi delle sovrimposte che non hanno potuto riscuotere.

Ecco perchè la legge, provvedendo meglio alla riscossione delle imposte dirette, porterà un beneficio al Governo nel senso che i comuni non potranno più avere pretesto per ritenere il dazio-consumo, e nello stesso tempo pagheranno le imposte dirette.

Dunque quest'argomento non è una obbiezione, ed indirettamente prova la necessità di affidare ai comuni l'esazione delle imposte, onde il servizio venga fatto bene per la riscossione delle imposte dirette e indirette.

L'onorevole Cancellieri disse: ma la Commissione ha peccato di poca logica, ha messo nell'articolo 3 un principio di garanzia che egli, come alcuni altri de' nostri onorevoli colleghi preopinanti, hanno interpretato in un senso latissimo: ora ci dice: e perchè non siete stati coerenti, perchè avete soppresso l'articolo susseguente dove si stabiliva la obbligatorietà dello stanziamento nel bilancio dell'ammontare dell'imposta come diretta conseguenza?

Ma questa soppressione indica precisamente quale era la portata della garanzia dell'articolo 3, appunto dallo avere cancellato l'articolo 4 ministeriale, e l'onorevole Cancellieri doveva dedurne che quella garanzia che i comuni prestano, e che egli ha interpretato tanto assolutamente, deve invece essere ristretta agli effetti di questa legge, nè più nè meno.

Altro è, o signori, garantire la riscossione, altro è garantire la imposta; come altro è la imposta, altro è la sua esazione.

E qui mi pareva che l'onorevole Sartoretti avesse anche alluso, se male non mi appongo (perchè non ho bene compreso le sue parole per la distanza), mi pareva che egli avesse alluso ad una obbligatorietà solidale dei consorzi.

SARTORETTI. No, non è questo!

VILLA PERNICE, relatore. Se non vi ha alluso, il mio argomento non ha più ragione di essere, ma questa obbligatorietà non sussiste nel progetto di legge che venne da noi presentato.

Finalmente l'onorevole Nisco ha combattuto il progetto volendo sostituire (e qui non posso dar torto all'onorevole Nisco, è una opposizione che mi aspettava da lui perchè era autore della relazione colla quale veniva riferito l'altro progetto del 1862 che stabiliva una massima ben diversa) l'esazione per mezzo di agenti governativi pagati ad aggio, e non ad appalto. Le ragioni che favoriscono l'appalto io credo averle già sviluppate sufficientemente perchè la Camera possa convincersi essere cotesto il metodo migliore.

Quanto poi allo scegliere fra esattori comunali od esattori governativi, debbo far riflettere all'onorevole Nisco che i tempi sono molto cambiati; per parte mia, se io avessi avuto l'onore di sedere in questa Camera fino dal 1862, avrei combattuto fin d'allora (e credo che con me avrebbe combattuto la maggioranza della Commissione attuale) il principio degli esattori governativi; ma d'allora in poi, ripeto, i tempi si sono molto cambiati, vi sono imposte personali dirette che allora non sussistevano, e poi, quello che è più, vi è l'esperienza, la quale ha insegnato a stabilire quale fra gli otto sistemi vigenti in Italia abbia meglio funzionato. Ora, io mi riferisco al giudizio della Camera per constatare se, dietro i dati statistici comunicati dal Ministero, il sistema secondo il quale funzionano gli agenti governativi, sia pagati ad aggio, sia pagati a salario fisso, sia anche pagati a salario misto, sia quello che abbia meglio corrisposto di tutti gli altri.

Alcune altre osservazioni vennero fatte dagli onorevoli preopinanti; ma io mi riservo di rispondere dettagliatamente a coteste osservazioni allorquando verrà lo svolgimento degli articoli; anzi debbo domandare venia alla Camera di essermi internato in questa che può dirsi piuttosto discussione generale anzichè discussione di articoli.

Una sola cosa però non voglio lasciar passare, ed è l'osservazione fatta dall'onorevole Sanguinetti sul 10 per cento accordato ai comuni per le quote inesigibili delle imposte non fondiari.

L'onorevole Sanguinetti ha attaccato questo principio per la stessa ragione per la quale attaccò il principio dell'aggio. Ha detto: voi venite a stabilire una differenza grave fra i diversi comuni perchè molti guadagneranno e molti non avranno a sufficienza per essere coperti da questo premio del 10 per cento. Io credo invece che questo 10 per cento possa essere una compensazione al peso delle spese dell'esazione, inquantochè noi vediamo che nelle imposte non fondiari le quote inesigibili sono maggiori dopo l'elevazione del minime imponibile nelle grandi città che non nelle piccole, quindi nelle grandi città, dove si avrà il minore aggio per la riscossione delle imposte, certo è che

questo principio del 10 per cento di premio ai comuni verrebbe a stabilire una compensazione dell'obbligo grave, che l'onorevole Sanguinetti aveva creduto di riscontrare nel sistema delle spese accollate al comune.

Riservandomi, infine, di presentare alla Camera il parere della Commissione sui vari emendamenti presentati, non avendo potuto consultarla, e specialmente anche sulla dizione dell'articolo terzo, in quanto essa possa essere migliorata, perchè vedo che può dar luogo a bisticci e ad interpretazioni meno giuste del sentimento che la Commissione ha avuto nel redigere questo articolo; riservandomi, dico, a far questo, io non credo di avere per ora altro da aggiungere nella discussione generale che venne ripetuta nella discussione dell'articolo terzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Propongo innanzi tutto una semplice osservazione. Questo articolo ha due parti, le quali, se si collegano, possono però stare eziandio disgiunte.

L'onorevole Sartoretti, accennando all'origine del concetto che informa il detto articolo, disse trovarlo nella legge comunale e provinciale, laddove dispone che i comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione dalla legge loro commessi nell'interesse generale.

Io non mi farò a discutere se il sistema di dare ai comuni l'ufficio di riscuotere l'imposta sia quello da preferirsi: altra volta ho presentato un sistema assai diverso da questo; io poneva che il Governo stabilisse dei ricevitori provinciali dai quali si diramavano gli esattori ai consorzi ed ai comuni. Ma sarebbe inutile opera ritornare oggi sopra quell'idea, e d'altra banda non si può disconoscere la buona prova che il sistema lombardo ha fatto per lunghissimi anni, e come ciò sia validissimo argomento per disporre gli animi in suo favore.

Io ammetterò dunque la seconda parte di quest'articolo, ma farò alcune considerazioni sulla prima, la quale non veggio necessariamente collegata con essa.

Poniamo che si dia ai comuni l'incarico di scegliere gli esattori colla pubblica gara, colle cautele e colle cauzioni, nei modi insomma che la legge prescrive; ma dovranno essi comuni rimanere garanti della riscossione delle imposte?

Io capiva benissimo il concetto dell'onorevole ministro, poichè nel sistema toscano da lui propugnato il comune era il solo e proprio e vero e diretto responsabile della somma stanziata da riscuotersi; ma nel concetto presente, l'idea della garanzia mi sembra separata dall'idea della funzione che la legge vuole attribuire ai comuni od ai consorzi.

È difatti voi trovate che l'esattore deve dare una cauzione proporzionata al pagamento sì del riscosso che del non riscosso. La Giunta comunale non fa che apprezzare la solidità della cauzione, salvo l'approva-

zione del prefetto. Similmente trovate che il valore della cauzione del ricevitore generale è giudicato dalla deputazione provinciale. Ora, perchè il comune e non la provincia è tenuto garante delle somme che si debbono riscuotere?

Se poi continuo la lettura della legge, io mi accorgo che l'entità della garanzia vien meno, perchè è provveduto ad ogni caso, persino a quello in cui il Governo debba rimborsare. È provveduto da una parte colla cauzione che l'esattore ed il ricevitore generale rispondono pel riscosso e non riscosso; è provveduto dall'altra parte a che siano dovuti dallo Stato i rimborsi relativi all'imposta diretta fondiaria, dipendenti da irreperibilità, da inesigibilità, da insufficienza o inutilità, dagli atti esecutivi regolarmente sperimentati, come dice l'articolo 87. Ne segue che questa garanzia del comune si riduce quasi a nulla, nè vale il dire che diversamente è disposto per la ricchezza mobile; perchè in questo caso avvi una specie di contratto secondario pel quale il Governo dà il 10 per cento ai comuni sulle somme da riscuotersi per le quote inesigibili. Il principio fondamentale è quello stabilito dall'articolo 87.

Ora, se questa garanzia (che io comprendeva chiaramente nel sistema dell'onorevole ministro), se questa garanzia col sistema che si vuol attuare colla legge che noi stiamo discutendo non ha nessuna efficacia, ma a che pro voler creare un timore, un pericolo? A che pro rendere più difficile ai comuni l'assunto, e crescere la ripugnanza dei cittadini a partecipare alla sua amministrazione?

E notate che è preveduto il caso che il comune non faccia la parte che gli compete, nel qual caso supplisce come di ragione il prefetto. Io ho udito dire nella discussione che ha avuto luogo testè, che non si è verificato mai nelle provincie lombardo-venete che il comune vegga convertirsi questa garanzia in vero e proprio pagamento.

Questo conferma la mia proposizione; perchè se questa garanzia non è che nominale, a che pro richiederla? Se poi fosse reale, allora bisogna chiarirlo nettamente: ma la questione diventa assai più grave, e tornerebbero in campo le obbiezioni fatte al sistema quale l'aveva proposto l'onorevole ministro, quando faceva dei comuni i veri e propri malleadori delle imposte dirette. Dico che a questo sistema molto è stato

opposto, e moltissimo vi sarebbe a opporre; ma io, per non tediare ulteriormente la Camera, mi limiterò a concludere così: poichè il sistema lombardo è sembrato alla Commissione il più acconcio e preferibile fra tutti i sistemi vigenti, poichè il Ministero l'accetta, e la necessità di unificare questo ramo del pubblico servizio ci spinge, io non dissentirò dal principio che informa la legge; ma quanto alla garanzia del comune, non posso approvarla, perchè così com'è posta mi appare non avere alcuna efficacia, e pur nondimeno spaventa e può perturbare la buona amministrazione dei comuni.

Per conseguenza io prego che si ponga a partito distintamente, come il regolamento prescrive, le due parti dell'articolo 3, di cui oggi abbiamo insieme discusso.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, la discussione sarà rinviata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge pel riparto e per la esazione delle contribuzioni dirette.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Pensione alle vedove ed ai figli de' medici e chirurghi morti nella cura dei colerosi;
- 3° Unificazione del debito pubblico del Monte veneto;
- 4° Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana;
- 5° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;
- 6° Spesa per l'armamento del naviglio corazzato;
- 7° Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;
- 8° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;
- 9° Spesa per lavori di costruzione nella salina di Lungro;
10. Estensione alle provincie venete e mantovana della legge sul dazio di consumo;
11. Cessione al municipio di San Leucio di quell'officio serico;
12. Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.